

Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

Modifica del 19 giugno 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007¹ sulle strade nazionali è modificata come segue:

Art. 7b Trasferimento della proprietà

¹ Una volta conclusi i lavori di cui all'articolo 8a capoverso 4 LSN, la Confederazione assume, per successione universale, gli impegni contrattuali del Cantone. Essa è, in particolare, legittimata a far valere le pretese derivanti da contratti d'appalto e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

² Se al momento dell'integrazione di strade esistenti nella rete delle strade nazionali sono ancora in corso operazioni di acquisto fondiario, la proprietà è trasmessa alla Confederazione soltanto dopo il regolamento delle procedure.

Art. 11 cpv. 1 lett. h

¹ I documenti del progetto generale devono comprendere:

- h. i corapporti dei seguenti servizi:
 1. servizio cantonale della protezione dell'ambiente e della pianificazione del territorio,
 2. servizio cantonale incaricato della protezione della natura e del paesaggio,
 3. servizio cantonale incaricato della tutela degli interessi archeologici, e
 4. servizio cantonale competente in materia di traffico lento.

Art. 12 cpv. 1 lett. g^{bis}

¹ Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato dei seguenti documenti:

g^{bis}. breve rapporto sul traffico lento, se del caso;

¹ RS 725.111

Art. 13a Pubblicazione degli allineamenti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

La pubblicazione degli allineamenti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, secondo l'articolo 16 della legge del 5 ottobre 2007² sulla geoinformazione, deve considerarsi una pubblicazione ai sensi dell'articolo 29 LSN.

Art. 29 cpv. 2 e 4

² L'utilizzazione è soggetta al versamento di un'indennità. L'indennità deve di regola corrispondere al valore di mercato. L'utilizzazione da parte dei Cantoni per esigenze proprie è esente da indennità, a condizione che venga concessa la reciprocità.

⁴ L'USTRA può adottare le misure necessarie al ripristino dello stato originario a spese del trasgressore, indipendentemente dall'avvio o dall'esito di un procedimento penale.

Art. 52 cpv. 1 e 2

¹ Per le strade su cui si verificano frequentemente eventi con ripercussioni significative sulle strade nazionali tali da richiedere misure nazionali di gestione del traffico, i Cantoni devono allestire piani di gestione del traffico. Queste strade sono indicate nell'allegato 3.

² Se mutano le condizioni, l'USTRA può modificare l'allegato.

Art. 54a Rilevamento di immagini relative all'infrastruttura delle strade nazionali

¹ Nel quadro dell'adempimento dei propri compiti, l'USTRA può rilevare immagini relative all'infrastruttura delle strade nazionali. Se i rilevamenti comprendono dati personali, questi devono essere analizzati in forma anonimizzata.

² Su richiesta, può consentire alle unità territoriali di accedere al materiale fotografico anche mediante una procedura di richiamo, se ciò risulta necessario per l'adempimento dei loro compiti.

II

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell'allegato.

² RS 510.62

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

19 giugno 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 32)

Tratti realizzati dai Cantoni nel quadro del completamento della rete delle strade nazionali approvata (stato: 1° marzo 2015)

Legenda:

N = strada nazionale
 SN = strada nazionale urbana (superstrada)
 G = traffico misto
 Cl. = classe
 Sez. = sezione

A) Elenco dei tratti in cantiere

N	Cl.	Sez.	Denominazione	Numero di corsie	Lunghezza (km) in cantiere
Bern					
N052	09		Biel Ost (Längfeld)–Biel Süd (Brüggmoos)	2 + 2	7.1
N162	03		Court–Loveresse	2 / 2 + 2	8.8
Graubünden					
N282/3	01		Landquart–Klosters Selfranga (Umfahrung Küblis und Anschluss Jenaz–Küblis)	2	3.3
Valais					
N092	55		Sierre–Gampel	2 + 2	15.5
N092	56		Gampel–Brig–Glis	2 + 2	17.0
Jura					
N162	08		Delémont Est–Frontière BE	2/2 + 2	4.9

B) Elenco dei tratti in esercizio oggetto di lavori o pagamenti residui

N	Cl.	Sez.	Denominazione	Numero di corsie	Lunghezza (km)
Zürich					
N04	1	06	Fildern–Knonau	2 + 2	13.4
N1c	1	04	Bergermoos–Fildern	2 + 2	5.2
Bern					
N16	2	02	Moutier Est–Court	2 / 2 + 2	7.8
Nidwalden					
N02	2	02	Obkirchen–Acheregg	2 / 2 + 2	1.8
N08	2	01	Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel Verbindungstunnel N8 an N2	2 + 2 2	2.0
Fribourg					
N01	2	01	Cheyres–Cugy, y compris Domdidier, (mesure de compensation)	2 + 2	11.8
Basel-Stadt					
N02	2	08	Wiese–Landesgrenze F	SN 2 + 2	2.8
Aargau					
N1c	-	00	Flankierende Massnahmen	2	
Graubünden					
N28	2/3	01	Landquart–Klosters Selfranga (Trasse Mezzasalva)	2	1.1
Valais					
N09	2	54	Sion–Sierre (mesure de compensation)	2 + 2	12.1
Vaud					
N01	2	07	Yverdon–Arrissoules (Frontière FR)	2 + 2	12.2
N01	2	08	Payerne (Frontière FR)–Avenches	2 + 2	10.4
N05	2	02	Frontière NE–Arnon	2 + 2	8.6
Neuchâtel					
N05	2	04	Serrières–Areuse (Contournement de Serrières)	2 + 2	1.7
Jura					
N16	2	02	Frontière F–Porrentruy Ouest	2/2 + 2	13.7
N16	2	06	Glovelier–Delémont Ouest	2 + 2	10.0

C) Elenco dei tratti non ancora iniziati

N	Cl.	Sez.	Denominazione	Numero di corsie	Lunghezza (km)
Zürich					
N01	2	01	Hardturm–Verkehrsdreieck Letten	SN 3 + 3	2.8
N01	2	02	Stadttunnel Letten–Irchel	SN 3 + 3	0.7
N03	2	01	Letten–Sihlhölzli	SN 3 + 3	2.6
Bern					
N05	2	08	Biel Süd (Brüggmoos)–Biel West (See-Vorstadt)	2 + 2	5.2
N05	2	01	Zubringer Nidau (Porttunnel)	SN 2	2.2
N05	2/3	08	Biel West–Schlössli (Umfahrung Biel, Tunnel Vingelz)	G 2	1.7
N05	3	09	Anschluss Biel Nord	2 + 2	0.3
N08	3	09	Brienzwiler Ost–Kantonsgrenze OW (Brünigtunnel/Passstrasse)	G 2	5.9
Uri					
N04	2	09	Neue Axenstrasse Kantonsgrenze SZ–Flüelen (Sisikoner- und Rophaien-Tunnel)	2	3.5
Schwyz					
N04	2	09	Neue Axenstrasse Anschluss Brunnen–Kantonsgrenze UR (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel)	2	7.3
Obwalden					
N08	3	51	Brünig Kantonsgrenz BE–Lungern Süd (Brünigtunnel/Passstrasse)	G 2	4.8
N08	2	53	Lungern Nord–Giswil Süd	2	4.0
Basel-Stadt					
N02	2	07	Zubringer Bahnhof SBB–Gellertdreieck	SN 2 + 2	2.0
Graubünden					
N28	2/3	01	Landquart–Klosters Selfranga (Trasse Jenaz–Dalvazza)	2	2.9

Allegato
(cifra III)

Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 30 marzo 1994³ sulle linee elettriche è modificata come segue:

Art. 116 Autorizzazione supplementare

Le parti della linea aerea all'interno degli allineamenti delle strade nazionali devono essere approvate anche dall'Ufficio federale delle strade.

³ RS 734.31

